SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 710-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

e

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(RELATORE SANTONASTASO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1980

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi

---

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame prevede una serie di interventi a favore delle popolazioni delle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio che sono state colpite, il 19 settembre 1979, da un movimento tellurico particolarmente intenso il quale ha avuto il suo epicentro nella zona compresa tra Norcia, Cascia e i Monti della Laga. L'attività sismica non può dirsi del tutto cessata poichè anche nei giorni scorsi vi sono state delle repliche, sia pure di ridotta intensità, che contribuiscono tuttavia a mantenere le popolazioni interessate in uno stato di tensione e di disagio.

Come si ricorderà nelle settimane immediatamente successive al terremoto è stato emanato dal Governo, e convertito in legge dal Parlamento, il decreto-legge n. 494 che ha destinato alle Regioni Umbria, Marche e Lazio un contributo, rispettivamente, di lire 9.500 milioni, 1.600 milioni e 2.600 milioni per gli interventi urgenti quali l'acquisto di prefabbricati e l'approntamento di idonee strutture per il ricovero del bestiame.

Si tratta ora di affrontare il problema dell'organica ricostruzione del tessuto edilizio e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi sismici e di porre mano inoltre ad un piano per lo sviluppo economico-sociale delle zone terremotate.

A tali finalità intende provvedere il disegno di legge in esame che, sulla scorta delle soluzioni adottate per analoghi eventi calamitosi, utilizza lo strumento della delega alle Regioni interessate e prevede altresì un ulteriore delega da parte di queste ultime agli enti locali. La delega è finalizzata alla promozione dello sviluppo economico e sociale e del riassetto del territorio, alla propulsione della produzione industriale ed agricola, al ripristino o alla ricostruzione di edifici pubblici, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali nonchè alla concessione di contributi per il riattamento degli immobili privati e per gli interventi nel settore agricolo.

Per gli scopi suddetti vengono assegnati alla Regione Umbria 200 miliardi, alla Regione Marche 30 miliardi e alla Regione Lazio 20 miliardi.

Le predette Regioni, tenendo conto delle istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, definiscono con proprie leggi le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione, i criteri per armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati dagli eventi sismici, le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti, le modalità per l'immediata esecuzione di interventi indilazionabili; è previsto anche un potere sostitutivo delle Regioni nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte degli enti locali.

Il disegno di legge stanzia altresì 37 miliardi per il ripristino delle opere di difesa demaniale e di culto, 31 miliardi per l'esecuzione dei lavori di ripristino della rete delle strade statali, 28 miliardi per provvedere al restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, sulla base di un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

Il provvedimento reca quindi una serie di misure a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dagli eventi sismici. Si tratta in particolare di agevolazioni creditizie che prevedono il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nonchè l'erogazione di contributi a fondo perduto.

Al fine di accelerare al massimo l'attuazione degli interventi le Regioni Umbria, Marche e Lazio e le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dal provvedimento in esame, ancor prima della loro iscrizione in bilancio, alla quale si procederà in relazione agli effettivi bisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.

* * *

Nel corso dell'esame le Commissioni riunite si sono soffermate in particolare sull'articolo 2 che prevedeva, nell'originario testo governativo, l'emanazione di leggi regionali recanti le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale articolato, tra l'altro, in piani comprensoriali.

È sembrato alle Commissioni che una procedura così articolata potesse compromettere una sollecita erogazione delle provvidenze, tanto più che non tutte le Regioni interessate hanno provveduto all'individuazione di aree comprensoriali. Si è preferito perciò riformulare la lettera *a*) del primo comma dello stesso articolo 2 stabilendo che il processo di risanamento e di ricostruzione potrà avvenire sulla base di piani comunali o intercomunali a carattere pluriennale, articolati in piani annuali, da predisporre in armonia con gli indirizzi programmatici regionali.

Sempre all'articolo 2 è stata riformulata la lettera *c*) e si è previsto che le leggi regionali fissini i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati da eventi sismici, al fine di conseguire una gestione unitaria di tutte le provvidenze e di evitare l'eventuale cumulo di benefici. Sempre con scopi di accelerazione delle procedure si è precisato che, qualora l'immobile da ripristinare o da ricostruire appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi stessi possano essere concessi anche ad uno soltanto dei comproprietari che ne abbia fatto richiesta, salvo, ovviamente, il diritto degli altri comproprietari sull'immobile ripristinato o ricostruito.

Con un ulteriore emendamento si è stabilito che le leggi regionali dovranno recare anche i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo di cui alla legge n. 364 del 1970.

Le Commissioni hanno anche affrontato il problema di un potenziamento degli uffici tecnici degli enti locali, in deroga alle vigenti disposizioni legislative, per metterli in grado di provvedere alle gravose incombenze della ricostruzione. Su invito del rappresentante del Governo si è convenuto però di approfondire la questione nel corso della discussione in Assemblea.

È stato altresì accolto un articolo aggiuntivo in base al quale il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, provvederà all'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche delle regioni Umbria, Marche e Lazio.

In considerazione della ormai prossima scadenza dei Consigli regionali, che rischierebbe di paralizzare l'operatività del provvedimenti se prima le Regioni non provvedessero agli adempimenti ad esse devoluti, le Commissioni hanno accolto un ulteriore articolo aggiuntivo che prevede l'immediata entrata in vigore della legge.

* * *

Il disegno di legge — che nella sua articolazione utilizzata le positive esperienze di altri provvedimenti, come ad esempio quello a favore delle zone terremotate del Friuli — reca in definitiva un complesso di misure organiche, capaci di assicurare non soltanto il ripristino del patrimonio edilizio e delle opere pubbliche ma anche la rinascita economica e sociale delle popolazioni che sono state così duramente colpite.

Sulla base del mandato ricevuto dalle Commissioni il relatore sollecita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge con le modifiche prima illustrate.

SANTONASTASO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

5 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Osserva tuttavia che sarebbe opportuno specificare, all'ultimo comma dell'articolo 2, che la deroga alle norme vigenti riguarda esclusivamente le procedure. A tal uopo si potrebbe riformulare il comma nei seguenti termini: « Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonchè, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è assegnato un contributo speciale, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di:

a) lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982;

b) lire 30 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982;

c) lire 20 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1982.

Con le anzidette somme le citate Regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonchè agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Identico:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Con le anzidette somme le citate Regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonchè agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, le Regioni, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definiscono:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale e di rinascita a carattere pluriennale articolato in piani annuali ed in piani comprensoriali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali, da realizzarsi in collegamento con le Regioni finitime;

b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera *a*), di piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi d'interesse regionale, nonchè le modalità con cui la Regione provvede al coordinamento dei piani annuali e comprensoriali di sviluppo proposti;

c) i criteri per armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati dagli eventi sismici, in particolare al fine di evitare cumulo di benefici;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

Identico:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comunali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali, da realizzarsi in collegamento con le Regioni finitime;

b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane dei piani di cui alla precedente lettera *a*) alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonchè le modalità con le quali la Regione provvede al coordinamento degli stessi piani;

c) i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati da eventi sismici verificatisi, al fine di conseguire una gestione unitaria di tutte le provvidenze e di evitare l'eventuale cumulo di benefici. Ai fini della concessione dei contributi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi stessi possono essere concessi anche ad uno soltanto dei comproprietari che ne abbia fatto richiesta, salvo il diritto degli altri comproprietari sull'immobile ripristinato o ricostruito;

(Segue: *Testo del Governo*)

d) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

e) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;

f) il potere sostitutivo della Regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.

Per l'elaborazione del piano regionale di sviluppo le Regioni potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonchè di tutti i possibili apporti esterni.

Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonchè le procedure relative, ove occorre anche in deroga alle norme vigenti, ad esclusione di quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni compresi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.

I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono at-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera *a*) del precedente comma i comuni, i loro consorzi e le comunità montane potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonchè di tutti i possibili apporti esterni.

Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonchè, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Resta ferma la necessità del nulla osta della Soprintendenza competente sui singoli progetti d'intervento concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentite le Regioni interessate, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La somma di lire 31 miliardi, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'ANAS, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 6 miliardi per l'anno fnanziario 1982.

Ai fini del presente articolo i capi compartimentali della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Le Regioni indicate nell'articolo 1 della presente legge dovranno esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

Per i lavori di cui al primo e secondo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 5.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la città di Roma, nonchè ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti Soprintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

Art. 6.

A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, aventi stabilimenti nei comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentite le Regioni interessate, si applicano le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze, che è consentita entro sessanta giorni dalla pubblicazione del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Le piccole imprese, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 6, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, quelle del settore dell'artigianato, nonchè quelle del settore industriale con non più di trenta dipendenti.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche delle regioni Umbria, Marche e Lazio.

Art. 7.

A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, aventi stabilimenti nei comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentite le Regioni interessate, si applicano le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze, che è consentita entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 8.

Le piccole imprese, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 7, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, quelle del settore dell'artigianato, nonchè quelle del settore industriale con non più di trenta dipendenti.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 9.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 48.000 milioni con l'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, è ulteriormente elevato a lire 48.500 milioni.

Il limite di spesa di lire 21.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 22.050 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicem-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

bre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.230 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, è ulteriormente elevato a lire 4.730 milioni.

La maggiore spesa di lire 1.000 milioni prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980. La maggiore spesa di lire 500 milioni, prevista dal terzo comma del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.

Art. 10.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le regioni Umbria, Marche e Lazio e le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi; a tale iscrizione si farà luogo in relazione agli effettivi bisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.

Art. 11.

All'onere di lire 76.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*